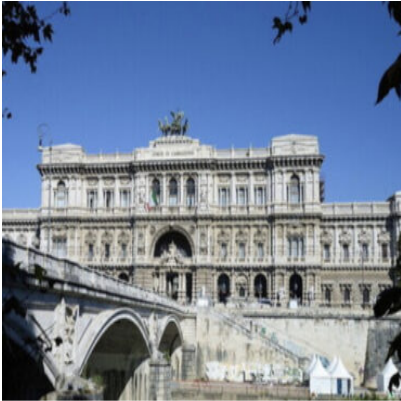




Morte, perdita di chances, danno tanatologico: la Corte di Cassazione detta una precisa terminologia.

Descrizione

In un recente sentenza (cfr. **Cass. Civ. 27 dicembre 2023 n. 35998**) la Suprema Corte, nell'esigenza di pervenire ad una terminologia chiara e condivisa, chiarisce i seguenti casi:

- a) *“vivere in modo peggiore, sul piano dinamico-relazionale, la propria malattia negli ultimi tempi della propria vita a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico, rappresenta un **danno biologico (differenziale)**”*;
- b) *“trascorrere quegli ultimi tempi della propria vita con l'acquisita consapevolezza delle conseguenze sulla (ridotta) durata della vita stessa a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico, costituisce un **danno morale, inteso come sofferenza interiore e come privazione della capacità di battersi ancora contro il male**”*;
- c) *“perdere la possibilità, seria apprezzabile e concreta, ma incerta nell'an e nel quantum, di vivere più a lungo a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico, è un **danno da perdita di chance**”*;
- d) *“la perdita anticipata della vita per un tempo determinato a causa di un errore medico in relazione al segmento di vita non vissuta, è un **danno risarcibile non per la vittima, ma per i suoi congiunti**, quale che sia la durata del segmento di esistenza cui la vittima ha dovuto rinunciare definita come il pregiudizio per i parenti del minor tempo vissuto assieme alla vittima.*

La Corte, in ordine alla relativa quantificazione, precisa poi:

- a) *“nel caso di perdita anticipata della vita (una vita che sarebbe comunque stata perduta per effetto della malattia) sarà risarcibile il **danno biologico differenziale** (nelle sue due componenti, morale e relazionale art. 138 C.d.A.), sulla base del criterio causale del più probabile che non: l'evento morte della paziente, verificatasi in data X, si sarebbe verificata, in assenza dell'errore medico, dopo il tempo (certo) X+Y, dove Y rappresenta lo spazio temporale di vita*



non vissuta: **il risarcimento sarÃ riconosciuto, con riferimento al tempo di vita effettivamente vissuto** e non a quello non vissuto, che rappresenterebbe un risarcimento del danno da morte (riconoscibile, viceversa, iure proprio, ai congiunti) stante l'irrisarcibilitÃ del danno tanatologico in tutti i suoi aspetti, morali e dinamico-relazionali, intesi tanto sotto il profilo della (eventuale) consapevolezza che una tempestiva diagnosi e una corretta terapia avrebbero consentito un prolungamento (temporalmente determinabile) della vita che va a spegnersi, quanto sotto quello della invaliditÃ permanente differenziale (la differenza, cioÃ, tra le condizioni di malattia effettivamente sopportate e quelle, migliori, che sarebbero state consentite da una tempestiva diagnosi e da una corretta terapia);

b) **il danno da perdita di chance di sopravvivenza** sarÃ invece risarcito, **equitativamente**, volta che, da un lato, vi sia incertezza sull'efficienza causale della condotta illecita quoad mortem, ma, al contempo, vi sia certezza eziologica che la condotta colpevole abbia cagionato la perdita della (come detto apprezzabile) possibilitÃ di vivere piÃ¹ a lungo (possibilitÃ non concretamente accertabile nel quantum nÃ predicabile quale certezza nell'an, a differenza che nell'ipotesi sub a). La valutazione equitativa di tale risarcimento non sarÃ, dunque, parametrabile, sia pur con le eventuali decurtazioni, nÃ ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, nÃ a quelli del danno biologico temporaneo;

c) **il danno da perdita anticipata della vita e il danno da perdita di chance di sopravvivenza**, di regola, non saranno nÃ sovrapponibili nÃ congiuntamente risarcibili, pur potendo eccezionalmente costituire oggetto di separata ed autonoma valutazione qualora l'accertamento si sia concluso nel senso dell'esistenza di un danno tanto da perdita anticipata della vita, quanto dalla possibilitÃ di vivere ancora piÃ¹ a lungo, qualora questa possibilitÃ non sia quantificabile temporalmente, ma risulti seria, concreta e apprezzabile, e sempre che entrambi i danni siano riconducibili eziologicamente (secondo i criteri rispettivamente precisati) alla condotta colpevole dell'agente.

A tale proposito la Suprema Corte specifica che: in via eccezionale possono darsi ipotesi in cui il Giudice di merito ritenga, anche sulla base della prova scientifica acquisita, che, oltre al tempo determinato di vita anticipatamente perduta, esista, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, la seria, concreta e apprezzabile possibilitÃ (sulla base dell'eziologica certezza della sua riconducibilitÃ all'errore medico) che, oltre quel tempo, il paziente avrebbe potuto sopravvivere ancora piÃ¹ a lungo. In tal caso, sempre che e soltanto se tale possibilitÃ non si risolva in una mera speranza, ovvero si collochi in una dimensione di assoluta incertezza eventistica, che non attinga la soglia di quella seria, concreta, apprezzabile possibilitÃ (come lascerebbe intendere, in via di presunzione semplice, l'avvenuta morte, benchÃ anticipata, del paziente), tale ulteriore e diversa voce di danno risulterÃ concretamente e limitatamente risarcibile, in via equitativa, al di lÃ e a prescindere dai parametri (sia pur diminuiti percentualmente) relativi al danno biologico e al quello da premorienza;

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

31 Dic 2023